STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ALZHEIMER ITALIA
ENTE DEL TERZO SETTORE"

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita per trasformazione della associazione "ALZHEIMER ITALIA – FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALZHEIMER D'ITALIA" una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ALZHEIMER ITALIA ENTE DEL TERZO SETTORE"

per brevità anche "**ALZHEIMER ITALIA ETS**" (di seguito anche la "Fondazione"). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche il "Codice del terzo Settore") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3
Scopo e attività

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, di cui al successivo comma 3.2

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere i diritti e migliorare la qualità di vita delle persone con demenza e dei loro familiari, sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui temi connessi alla demenza, sviluppare politiche adeguate e sostenere la ricerca scientifica.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le attività di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017:

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- lett. u) attività di beneficenza, diretta ed indiretta, di sostegno a distanza e di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del terzo Settore;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore.

In particolare, la Fondazione intende:

- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nelle demenze;
- stimolare, promuovere e, per quanto possibile, coordinare la ricerca sulle cause, la prevenzione, l'assistenza e la terapia delle demenze;
- assistere e sostenere i familiari e le persone con demenza, diventando un punto di collegamento e coordinamento;
- tutelare i diritti delle persone con demenza e dei loro familiari, promuovendo politiche pubbliche più adeguate, la diffusione di strumenti giuridici di protezione (come l'amministrazione di sostegno e le disposizioni anticipate di trattamento) e sostenendo le famiglie nell'accesso a servizi, prestazioni e tutele;
- promuovere l'elaborazione e l'attuazione di strategie e piani nazionali e locali per affrontare il fenomeno della demenza, favorendo la collaborazione tra enti pubblici e privati, professionisti del settore, famiglie e comunità;
- promuovere e realizzare attività di formazione e informazione rivolte ai caregiver familiari e professionali, al fine di fornire loro competenze, strumenti e supporto necessari per affrontare efficacemente le sfide legate all'assistenza delle persone con demenza;
- promuovere il coinvolgimento attivo delle persone con demenza e dei loro familiari nella definizione delle politiche e dei servizi che li riguardano;
- sviluppare reti e alleanze strategiche con enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, istituzioni scientifiche e accademiche, a livello nazionale e internazionale, per costruire risposte condivise e integrate alle sfide poste dalla demenza.
- promuovere iniziative di contrasto allo stigma legato alla demenza e favorire l'inclusione sociale delle persone con demenza attraverso attività culturali, educative e intergenerazionali;
- promuovere modelli di assistenza domiciliare e di comunità specificamente rivolti alle persone con demenza, riconoscendone la condizione di non autosufficienza e favorendo, ove possibile, la permanenza al domicilio e l'invecchiamento attivo

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4
Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
c) da ogni altro bene, mobile o immobile, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:
a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati ricevuti;
c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
e) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5
Membri della Fondazione

5.1 Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori Promotori;
- i Partecipanti.

5.2 Sono Fondatori Promotori di diritto: la signora Paola Maria Pennecchi (codice fiscale PNNPMR54H56F205H), il signor Antonio Guaita (codice fiscale GTUNTN48R21D901L), la signora Caterina Pinto (codice fiscale PNTCRN55B52A662D) e l'Associazione Alzheimer Milano ODV (codice fiscale •97088420159) in persona del suo Presidente *pro tempore*. Possono divenire Fondatori Promotori i soggetti individuati ai sensi del successivo art. 7.2

5.3 Sono Partecipanti tutti gli associati e gli affiliati dell'associazione "Alzheimer Italia – Federazione delle Associazioni Alzheimer d'Italia" che abbiano manifestato la propria volontà di aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti mediante comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo dell'associazione ovvero, successivamente, della Fondazione nel termine di sei mesi dalla data della delibera di trasformazione. Possono divenire Partecipanti, nominati tali, a seguito di specifica richiesta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli enti senza scopo di lucro iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con maggioranza di familiari di persone con demenza nel proprio organo amministrativo che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro secondo le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione come Partecipanti di enti senza scopo di lucro iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non caratterizzati nel proprio organo amministrativo dal requisito della familiarità con persone con demenza quando ravvisi comunque nell'ente richiedente un interesse meritevole ai fini del perseguimento degli scopi della Fondazione e corrispondente ai suoi principi. Nell'esercizio di tale facoltà, il Consiglio di Amministrazione tiene conto della coerenza dell'ente con la missione della Fondazione e del contributo che può apportare alla sua rete di relazioni nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla connessione con le persone con demenza e i loro familiari.

5.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare l'ammissione a tempo indeterminato di persone fisiche come Partecipanti Benemeriti, con gli stessi diritti e doveri, salvo quello della contribuzione in denaro, degli altri Partecipanti, nel cui seno devono intendersi sempre ricompresi ogni qualvolta si faccia menzione dei Partecipanti nel presente statuto e/o nei regolamenti che verranno adottati dal Consiglio. I Partecipanti Benemeriti sono individuati nelle persone fisiche che si siano particolarmente distinte nelle materie afferenti alle attività svolte dalla Fondazione o che abbiano svolto attività a favore della stessa. La nomina di Benemerito deve essere proposta dal Presidente o da almeno due consiglieri. Non possono essere nominati più di due Benemeriti a biennio.

5.6. I nominativi dei Partecipanti sono contenuti in apposito registro che viene aggiornato sulla base delle delibere in merito del Consiglio di Amministrazione.

5.7. L'attribuzione della qualifica di Partecipante, l'entità dei versamenti e la maturazione della morosità rispetto all'obbligo del versamento del contributo annuale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità previste in uno specifico regolamento.

5.8. La qualità di Partecipante si perde per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto e/o dai regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione;
- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- aperture di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Con riguardo alle persone fisiche che rappresentano gli enti Partecipanti o che rivestano la qualità di Benemeriti l'esclusione è deliberata anche in caso di interdizione, inabilitazione o comunque sottoposizione a una misura di protezione della capacità oppure di assoggettamento a procedure concorsuali o di condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5.9. Il Partecipante escluso non ha alcun diritto patrimoniale con riferimento ai contributi annuali versati che sono da intendersi a fondo perduto.

5.10. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 6
Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente e il Vice Presidente;
c) l'Assemblea dei Partecipanti;
d) l'Organo di Controllo.

Articolo 7
Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da sette membri, incluso il Presidente, come segue:

a) i quattro Fondatori Promotori di cui al precedente articolo 5.2 quali membri di diritto a vita e, successivamente, i Fondatori Promotori nominati ai sensi del comma 7.2
b) tre consiglieri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del successivo art. 11.

7.2 Per il caso di morte, incapacità sopravvenuta, estinzione, decadenza o rinuncia di uno dei Fondatori Promotori di cui al precedente articolo 7.1 lett. a), i restanti Fondatori Promotori nomineranno collegialmente all'unanimità il nuovo Fondatore Promotore membro di diritto del Consiglio di Amministrazione. Qualora detta nomina non avvenga nel termine di 60 giorni dalla notizia della necessità di provvedervi, la nomina del nuovo Fondatore Promotore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica. In entrambi i casi, il nuovo Fondatore Promotore dovrà essere scelto tra: le persone fisiche facenti parte degli enti Partecipanti ovvero tra i Partecipanti Benemeriti ovvero tra persone che si siano particolarmente distinte nelle materie

afferenti alle attività svolte dalla Fondazione.
7.3. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei Partecipanti restano in carica per quattro esercizi e possono essere rinominati. Scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio del loro mandato.
7.4. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.1 lett. b) nel corso del mandato, il sostituto verrà designato dall'Assemblea dai Partecipanti che verrà all'uopo convocata e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato in corso.
7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è comunque beneficiario di una misura di protezione della capacità, il soggetto sottoposto a procedure concorsuali o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7.6 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
7.7 Decade dalla carica il Consigliere nominato dall'Assemblea dei Partecipanti che (i) non sia più associato ad un ente Partecipante; (ii) sia associato ad ente Partecipante escluso o receduto; (iii) sia stato escluso o abbia receduto dalla qualifica di Partecipante Benemerito.

Articolo 8
Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
e) definisce ed approva regolamenti interni per il buon andamento della Fondazione;
f) conferisce incarichi professionali;
g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente e dei collaboratori;
h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
i) nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
j) nomina l'Organo di Controllo ed il soggetto cui è affidata la Revisione dei Conti;
k) può nominare il Direttore Generale, determinandone le funzioni, i compiti, i poteri e il compenso nel rispetto dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore;
l) può istituire, nominandone i membri e disciplinandoli con apposito regolamento, più comitati aventi compiti consultivi e propositivi; in particolare:
    a. il Comitato Scientifico composto da persone di alto profilo e competenza

nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione;

b. il Comitato delle Persone con Demenza composto da quelle stesse persone alle quali sono indirizzate le finalità della Fondazione e con le quali sia possibile il confronto e l'interazione;
c. il Comitato DFC (Dementia Friendly Community) composto da rappresentanti di Comunità Amiche delle Persone con Demenza esistenti in Italia.

m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
n) amministra il patrimonio della Fondazione;
o) delibera le modifiche allo statuto;
p) delibera le operazioni straordinarie;
q) delibera in merito a attività di co-progettazione, co-programmazione, co-finanziamento e di fund-raising a sostegno e in coadiuvazione di soggetti operanti nell'ambito delle demenze;
r) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni e del libro relativo alle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti, entrambi custoditi presso la sede della Fondazione;
t) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri ovvero ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente e da altri due dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 9
Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo art. 9.7.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Per le delibere di cui al precedente art. 8.1, lett. i), o), p) e t) è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

9.5 In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in caso di sua assenza o

impedimento, quello del Vice Presidente.
9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale che, previa approvazione anche non in forma di delibera, viene trascritto nel relativo libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione.
La funzione di segretario delle riunioni è svolta dal Direttore Generale, se nominato, o, in caso di sua assenza e comunque nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
9.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10
Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. Convoca e presiede, altresì, l'Assemblea dei Partecipanti.
10.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
10.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, assumendo in tal caso e per tutto il tempo necessario la legale rappresentanza della Fondazione.
10.5 Il potere di rappresentanza è generale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 11
Assemblea dei Partecipanti

11.1 L'Assemblea è composta dai Partecipanti di cui ai precedenti articoli 5.3, 5.4 e 5.5 ed è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un decimo dei Partecipanti ovvero due membri del Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Controllo e, in ogni caso, almeno una volta l'anno. L'Assemblea è convocata con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni Partecipante con messaggio di posta elettronica all'indirizzo dagli stessi comunicato alla Fondazione ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quattordici giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno otto giorni prima.

11.2 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ogni Partecipante ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro Partecipante mediante delega scritta. Ogni Partecipante può ricevere non più di due deleghe di voto. L'Assemblea è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazione da quest'ultimo delegato.
All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.
11.3 L'Assemblea:

- nomina i componenti di propria spettanza del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra le persone fisiche associate agli enti Partecipanti ovvero tra i Partecipanti Benemeriti;
- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione;
- formula proposte e suggerimenti sull'attività della Fondazione.

11.4 Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i Fondatori Promotori.

Articolo 12
Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto, su decisione del Consiglio, da un membro oppure un collegio di tre membri, ed un supplente. Il primo Organo di Controllo è nominato nella delibera di trasformazione.
12.2 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato.
12.3 L'Organo di Controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'ente, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
12.5 Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.
12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta e la custodia del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 13
Gratuità delle cariche

13.1 Fatta eccezione per quanto previsto nel successivo comma**,** le cariche sociali sono gratuite, pertanto agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

13.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo posso esser riconosciuti compensi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14
Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

14.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15
Estinzione

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di

Amministrazione,

Articolo 16
Norme applicabili

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, del D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Art. 17
Norma transitoria

17.1 Il primo consiglio di Amministrazione è composto dai membri a vita di cui al precedente art. 5.2 e da tre consiglieri nominati nella delibera di trasformazione, scelti tra i rappresentanti degli enti Associati ordinari presenti nell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione. I Consiglieri così individuati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Partecipanti che dovrà essere convocata, a norma del precedente art. 11, decorsi sei mesi dalla data della delibera di trasformazione. L'Assemblea convocata come sopra provvederà alla nomina dei Consiglieri di propria competenza ai sensi del precedente art. 11.3 i quali resteranno in carica quattro esercizi ai sensi del precedente art. 7.3.